



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 243 del 03/06/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 36 del 31 Maggio 2021

OGGETTO: Approvazione tariffe per il Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di esposizione pubblicitaria e Canone Mercatale. Tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018).

Il giorno Trentuno del mese di Maggio 2021, alle ore 11,38 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Come da decreto del Sindaco n. 02/2021, prot. n. 1734 del 28/10/2020, sono presenti, in videoconferenza, i seguenti Assessori Comunali: Daniele AZZOLI e Marcello Piero CAVALIERE.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione tariffe per il Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di esposizione pubblicitaria e Canone Mercatale. Tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018).

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che questo Ente, con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

- con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/10/2020, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- occorre, pertanto, procedere, quale adempimento successivo, all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, che deve essere corredato dagli allegati previsti per legge;

- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

- l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73 del 25/05/2021, ha ulteriormente differito al 31/07/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023, per gli enti locali (quale il nostro Comune) che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23/03/2018 con cui sono state deliberate le tariffe della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l'Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23/03/2018 con cui sono state deliberate le tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- **VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/05/2021 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

- **VISTA** la Legge 160/2019, art. 1, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l' Anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

- **VISTI**:

- l'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tassa per l' Occupazione di Spazi e Aree pubbliche, dell' Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e del Canone di installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all' art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada di cui al D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l' occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, in sostituzione della Tassa per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della Legge 27/12/2019 n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l' occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati è disciplinato dal regolamento comunale;

- **CONSIDERATO** che in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi abrogati;

- **RICHIAMATO** l' art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2020 n. 388, il quale sancisce che l' approvazione dei regolamenti relativi ai tributi comunali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

- **VISTA** la deliberazione di G.C. n. 12 del 15/02/2021 che ha posticipato il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale al 31/05/2021;

- **CONSIDERATO** che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e ai fini della classificazione occorre fare riferimento alla popolazione residente in base alla statistica comunale della popolazione residente;

- **RILEVATO** che la popolazione di questo Comune alla data del 31/12/2020 è costituita da n. 2492 abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i comuni fino a 10.000 abitanti(classe V^),

- **RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell' articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita “*il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”;

- **CONSIDERATO** che le tariffe vanno definite dall'Ente in base alla propria dimensione e considerando il principio dell'invarianza del gettito anche mediante l' applicazione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;

- **VALUTATO** di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe STANDARD, tenendo conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse avendo riguardo all' omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

- **RICHIAMATO**, l'art.42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/082000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all' istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

- **RITENUTO** pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece prevista dal legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all' approvazione delle tariffe del Nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

- **VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all' obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell' art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all' art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l' occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www-finanze.gov;

- **RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri alle entrate tributarie;

- **ACQUISITI** preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e degli artt. 5 e 7 del Regolamento dei controlli interni;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 36 del 13/05/2021 (prot. 3178 del 14/05/2021), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto la lettera A);
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
D E L I B E R A**

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare le tariffe sotto riportate per il Canone Unico Patrimoniale e Mercatale, applicabili in questo Comune, **per l'Anno 2021 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018)**, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: a) Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, b) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni:

TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI ANNUALI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono ANNUALI o GIORNALIERE.

Sono ANNUALI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Sono GIORNALIERE le occupazioni di durata inferiore all'anno.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Ai fini dell'applicazione del Canone, le strade del Comune di Pignataro Interamna vengono classificate in due categorie.

Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa, per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione di C.C. n. 33 del 10/06/1994;

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE per occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€. 30,00

Le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

OCCUPAZIONI ANNUALI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		Coefficienti moltiplicatori	Tariffa al MQ
Occupazione ordinaria del suolo comunale	Per mq.	0,88	€. 26,40 per mq.
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	Per mq.	0,88	€. 26,40 per mq.
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	Per mq.	0,26	€. 7,80 per mq.
Passi carrabili	Per mq.	0,43	€. 13,20 per mq.
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	Per mq.	0,44	€. 13,20 per mq.
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	Per mq.	0,26	€. 7,80 per mq.
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	Per mq.	0,88	€. 26,40 per mq.

Le tariffe in 2^a categoria vanno ridotte del 20%

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

1. **TARIFFA STANDARD GIORNALIERA** per occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, le tariffe per metro quadrato o lineare al giorno sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€. 0,60

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in rapporto alla durata della occupazione. **Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.**

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere, di cui alla seguente tariffa:

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		Coefficienti moltiplicatori	Tariffa al MQ
Occupazione ordinaria del suolo comunale	Per mq.	3,45	€. 2,07 per mq.
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	Per mq.	2,45	€. 1,47 per mq.
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	Per mq.	2,45	€. 1,47 per mq.
Passi carrabili	Per mq.	5,00	€. 3,00 per mq.
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	Per mq.	0,69	€. 0,41 per mq.
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	Per mq.	0,68	€. 0,41 per mq.
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	Per mq.	3,45	€. 2,07 per mq.

Le tariffe in 2^ categoria vanno ridotte del 20%

A decorrere dal **01/01/2021** i Comuni istituiscono, il canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimoni indisponibile, destinati a **MERCATI**:

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti	TARIFFA fino a 9 ore di occupazione
Occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni MQ. e per ANNO SOLARE	3,00	€. 10,00
Occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori non titolari di posto fisso (SPUNTI) per ogni MQ e al GIORNO	0,72	€. 0,43
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto per ogni MQ e al GIORNO	0,26	€. 0,16

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (Comma 829-831 Legge 160/2019)

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione radiotelevisive di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI	TARIFFA
Comuni fino a 20.000 abitanti	€. 1,50 con un minimo di €. 800,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a Ciascun Ente non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

CARATTERISTICHE	Coefficienti	Tariffa al MQ.
Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:		

- fino a 1 Km lineare	0,52	€ 15,60
- superiore al Km lineare	0,78	€ 23,40
Occupazione di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni:		
- fino ad un Km lineare	0,68	€ 20,40
- superiore ad un Km lineare	0,78	€ 23,40
Occupazioni di durata superiore a 90 giorni:		
- fino ad un Km lineare	0,78	€ 23,40
- superiore ad un Km lineare	1,01	€ 30,30

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua, secondo la seguente tariffa:

Nr.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA PER CATEGORIA	
			Coefficienti moltiplicativi	Tariffa
a	Centro abitato	€	1,54	€ 46,20
b	Zona limitrofa	€	1,29	€ 38,70

La tassa è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/4) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI OCCUPAZIONI ANNUALI

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 30,00

LA TARIFFA STANDARD ANNUA

(modificabile ai sensi del comma 817 L. 160/2019 nel caso in cui l'occupazione o messaggio si protragga per l'intero anno solare, per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di € 30,00.

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Coefficienti	Tariffa al MQ.
Mezzo Pubblicitario opaco fino a MQ. 5,50	0,57	€ 17,10
Mezzo Pubblicitario opaco > di MQ. 5,50 e < MQ. 8,50	0,85	€ 25,50
Mezzo pubblicitario opaco > di MQ. 8,50	1,14	€ 34,20
Mezzo pubblicitario luminoso fino a MQ. 5,50	1,14	€ 34,20
Mezzo pubblicitario luminoso > di MQ. 5,50 e < MQ. 8,50	1,71	€ 51,30
Mezzo pubblicitario luminoso > di MQ. 8,50	2,31	€ 69,30
Autoveicoli di proprietà pubblicità per proprio conto con portata < Kg. 3000	3,72	€ 111,60
Autoveicoli di proprietà pubblicità per proprio conto con portata > Kg. 3000	2,48	€ 74,40
Altri veicoli pubblicità non compresi nelle precedenti categorie	1,24	€ 37,20
AEROMOBILI		
Pubblicità effettuata con Pannelli luminosi	2,48	€ 74,40
Pubblicità effettuata con striscioni	1,65	€ 49,50
	0,56	€ 16,80

LA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

(modificabile ai sensi del comma 817 L. 160/2019 nel caso in cui l'occupazione o messaggio si protragga per meno di un anno solare, per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di € 0,60.

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Coefficienti adattamento	Tariffa al MQ e al GIORNO
Mezzo Pubblicitario opaco fino a MQ. 5,50	1,00	€ 0,60
Mezzo Pubblicitario opaco > di MQ. 5,50 e < MQ. 8,50	1,50	€ 0,90
Mezzo pubblicitario opaco > di MQ. 8,50	2,00	€ 1,20
Mezzo pubblicitario luminoso fino a MQ. 5,50	2,00	€ 1,20
Mezzo pubblicitario luminoso > di MQ. 8,50	3,00	€ 1,80
Mezzo pubblicitario luminoso > di MQ. 8,50	4,00	€ 2,40
Volantinaggio	5,00	€ 3,00
Striscioni Trasversali che attraversano strade o piazze (minimo 15 giorni)	0,56	(per persona al giorno) € 17,04
Pubblicità Sonora a mezzo di apparecchi amplificatori	0,31	€ 9,30

DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI		
Per commissioni inferiori a 50 fogli	Coefficiente adattamento	Tariffa per foglio
Affissione manifesti 70x100 meno di 8 fogli per 10 giorni	3,88	€ 2,33
Affissione manifesti 70x100 per più di 8 fogli per 10 giorni	5,00	€ 3,00

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni c'è un incremento di € 0,71.

Per affissioni superiori a 50 fogli si applica una riduzione del 50%.

Per le urgenze è prevista una maggiorazione del 10% con un minimo di € 25,00.

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 507/1993. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Con il Regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui ai sopracitati articoli.

3) Di dare atto che il versamento del Canone Unico Patrimoniale è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma Pago PA e per l'anno 2021 è rinviato al 31/05/2021;

4) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Approvazione tariffe per il Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di esposizione pubblicitaria e Canone Mercatale. Tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018).

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 31/05/2021.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 31/05/2021.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 31/05/2021.

Il Responsabile del Servizio I^ (Commercio – Assistenza socio-sanitaria, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 31/05/2021.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **03/06/2021**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **03/06/2021**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **03/06/2021**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

